

N. R.G. 33/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| dott.ssa Attanasio | Monica     | Presidente |
| dott. Lanni        | Pier Paolo | Giudice    |
| dott. Pagliuca     | Luigi      | Giudice    |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

visti i ricorsi *ex art.* 268, comma 2, C.C.I. presentati da Make Your Credit S.p.A., con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di:

- CERADINI LARA, residente in Dolcè (VR), Via Al Molino 303, C.F.: CRDI.RA75T56B296E;
- CERADINI GIOVANNI, residente in Dolcè (VR), Via Al Molino 303, CF: CRDGNN70R30B296X;
- AZIENDA AGRICOLA AL MOLINO S.S di Ceradini Giovanna e Lara, con sede in Dolcè (VR), Via Al Molino 303, P.Iva 04453810238;
- AZIENDA AGRICOLA VALLARSA di Ceradini Giovanni, con sede in Dolcè (VR), Via Al Molino 303, P.Iva 02760000238.

rilevato che i ricorsi ed i decreti di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 8, C.C.I. e che tutti i resistenti si sono costituiti, chiedendo la concessione di termine ai sensi dell'art. 271, comma 1, CCII onde poter accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;



considerato che le domande di concordato minore successivamente presentate sono state rinunciate, con conseguente dichiarazione di improcedibilità con decreto pronunciato il 3 aprile 2023 e fissazione di udienza per la prosecuzione dei procedimenti diretti all'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che occorre disporre la riunione dei procedimenti, posto che, a parte il ricorso proposto nei confronti della società semplice Azienda Agricola Al Molino, che ha una sua personalità giuridica, gli altri ricorsi, pur distinti, riguardano i medesimi soggetti giuridici, e cioè, da un lato, Ceradini Giovanni, nei cui confronti le domande sono proposte in quanto personalmente debitore della ricorrente a seguito dell'accollo di un mutuo contratto dal padre nonché di un debito contratto quale titolare dell'Azienda Agricola Vallarsa di Ceradini Giovanni, e che viene inoltre in considerazione, ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII, quale socio illimitatamente responsabile dell'Azienda Agricola Al Molino, e, dall'altro, Ceradini Lara, anch'ella acollataria del debito del padre e socia illimitatamente responsabile dell'Azienda Agricola Al Molino, nonché titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola di Ceradini Lara;

ritenuto pertanto che i procedimenti a carico di Ceradini Lara, Ceradini Giovanni e Azienda Agricola Vallarsa (nn. 31, 32 e 34 PU) devono essere riuniti a quello instaurato avverso l'Azienda Agricola Al Molino ss (n. 33 PU);

ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che i debitori hanno sede e residenza in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

vista la documentazione allegata dalla ricorrente, la quale vanta:

- un credito di € 1.290.008,71 nei confronti sia di Ceradini Giovanni che di Ceradini Lara, in forza dell'accollo del mutuo contratto dal padre;
- un credito di € 85.665,37 nei confronti di Azienda Agricola Vallarsa;
- un credito di € 221.748,52 nei confronti di Azienda Agricola Al Molino s.s.

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- i crediti vantati dalla ricorrente sono superiori alla soglia di € 50.000,00 stabilita dall'art. 268;
- i resistenti versano in stato di insolvenza, ovvero di sovraindebitamento personale, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal mancato pagamento degli ingenti crediti vantati dall'istante; (ii) dalla pendenza di procedure esecutive immobiliari a carico dei fratelli Ceradini e della società Al Molino; (iii) dall'incapienza del patrimonio personale ed aziendale, siccome risultante dalla formulazione di una proposta concordataria che prevedeva pianti degni dei crediti privilegiati;
- i resistenti non sono assoggettabili alle procedure maggiori, in quanto soci o titolari di imprese che esercitano attività agricola (viticoltura e allevamento)

**P.Q.M.**



Dispone la riunione dei procedimenti a carico di Ceradini Lara, Ceradini Giovanni e Azienda Agricola Vallarsa (nn. 31. 32 e 34 PU) al procedimento instaurato avverso l'Azienda Agricola Al Molino ss (n. 33 PU);

visti gli artt. 1, 2, 49 e 268 ss. C.C.I.,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di AZIENDA AGRICOLA AL MOLINO S.S di Ceradini Giovanna e Lara., con sede in Dolcè (VR), Via Al Molino 303, P.Iva 04453810238, nonché di CERADINI LARA, residente in Dolcè (VR), Via Al Molino 303, C.F.: CRDLRA75T56B296E, personalmente ed in qualità di socia illimitatamente responsabile di Azienda Agricola Al Molino e titolare dell'AZIENDA AGRICOLA CERADINI LARA con sede in Dolcè (VR), Via Al Molino 303, P.Iva 04077550236, e CERADINI GIOVANNI, residente in Dolcè (VR), Via Al Molino 303, CF: CRDGN70R30B296X, personalmente ed in qualità di socio illimitatamente responsabile di Azienda Agricola Al Molino e titolare dell'AZIENDA AGRICOLA VALLARSA di Ceradini Giovanni con sede in Dolcè (VR), Via Al Molino 303, P.Iva 02760000238;
- 2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- 3) NOMINA liquidatori i dott.ri Tatiana Bianchetti e Matteo Corradi;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
- 5) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) DISPONE che i liquidatori:
  - inseriscano la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
  - notifichino la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI; qualora i liquidatori non siano soggetti abilitati alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provvedano ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali noticheranno senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora i liquidatori non siano soggetti abilitati alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
  - entro 90 giorni dall'apertura, provvedano alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositeranno in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provvedano ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
  - dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno i liquidatori depositino in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto i liquidatori dovranno indicare anche a) se i debitori stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo ai liquidatori tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dai liquidatori al debitore e ai creditori;
  - provvedano, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderanno posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
  - provvedano, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
- 8) AUTORIZZA i liquidatori, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqui* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione.
- 10) MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed ai liquidatori

Verona, 3 maggio 2024

Il Presidente est.

ott.ssa Monica Attanasio

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico  
iscritta oggi 08/05/2024 al n. 31/2024 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CCI  
AZIENDA AGRICOLA AL MOLINO DI CERADINI GIOVANNI E LARA  
N.31 -1/2024 AZIENDA AGRICOLA VALLARSA DI CERADINI GIOVANNI  
N. 31 -2/2024 CERADINI GIOVANNI  
N. 31-3/2024 CERADINI LARA

**FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

(Luca Attanasio)

*Luca Attanasio*

